

REGOLAMENTO (UE) 2020/2231 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ⁽²⁾. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione totale dei dazi della TDC per questi prodotti.
- (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che sono attualmente oggetto di sospensioni integrali. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
- (4) Occorre modificare la designazione, la classificazione e l'obbligo relativo all'uso finale di alcune sospensioni dei dazi della TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
- (5) È stato effettuato un riesame di alcune sospensioni dei dazi della TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto fissare nuove date per il prossimo riesame obbligatorio.
- (6) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, per motivi di ordine pratico le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari non possono essere prese in considerazione quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all'anno. È opportuno pertanto sopprimere dall'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per i prodotti che non raggiungono tale soglia, indicati nell'ambito del riesame obbligatorio.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

